



Comune di Scurzolengo
Provincia di Asti

Tel 0141 203118 – Fax 0141 203410

e-mail: scurzolengo@ruparpiemonte.it - Pec: scurzolengo@cert.ruparpiemonte.it

**RELAZIONE
SUL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
ART. 193 D.LGS. 267/2000**

L'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, testualmente recita:

«Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. *Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. *Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

4. *La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.»;*

E' stato chiesto ai Responsabili di Area di fornire le necessarie indicazioni sulle previsioni di bilancio e contestualmente di:

- Segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- Segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- Verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- Verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

A seguito dei riscontri pervenuti e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

EQUILIBRI DI BILANCIO.

Alla data del 29/06/2024 la previsione al 31.12.2024 di accertamenti e impegni è rappresentata dettagliatamente nei prospetti allegati e vengono pertanto effettuate le segg. Osservazioni.

GESTIONE DEI RESIDUI

Dal monitoraggio delle poste mantenute a residuo non si evincono possibili disavanzi della gestione dei residui. Le poste attive di maggior rilievo sono quelle afferenti alla riscossione dei ruoli sui rifiuti solidi urbani. L'attività di realizzazione degli incassi deve procedere come da obiettivo posto a inizio esercizio. Le poste iscritte in bilancio sono costantemente monitorate e sono comunque controbilanciate da un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato sia nell'avanzo di amministrazione sia nel bilancio di previsione per gli esercizi interessati. Nonostante possa dirsi che nessun squilibrio sia ravvisabile in merito alla gestione dei residui, vanno sollecitati tutti i settori a verificare la possibilità di "chiudere" tutte le partite aperte, soprattutto con riferimento ai residui attivi di parte corrente. In merito alla gestione dei residui passivi, anche questi in linea con l'anno precedente, si richiama l'attenzione di tutti i Responsabili ad osservare scrupolosamente le norme sulla possibilità di mantenimento a residuo delle somme impegnate.

GESTIONE DI CASSA

In rapporto all'andamento della gestione di competenza e in conto residui si evidenzia alla data del 29/06/2024, la cassa di tesoreria pari ad €.344.349,26 in linea con le esigenze attuali e con le proiezioni al 31/12, sempre tenendo in debito conto della realizzazione delle riscossioni già accertate. Pur con le cautele del caso, la situazione sembra essere senza criticità particolari. Appare comunque doveroso procedere ad un monitoraggio attento e costante della cassa, anche nella considerazione che spesso l'ente si viene a trovare nella situazione di anticipare i pagamenti su finanziamenti ottenuti e che poi vengono recuperati successivamente all'avvenuta anticipazione da parte dell'ente.

Per quanto attiene l'Indicatore di Tempestività dei Pagamenti (ITP) relativo ai primi due trimestri 2024 dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) risultano i seguenti dati:

- 1 Trimestre 2022 ITP 121,89;
- 2 Trimestre 2022 ITP 68,81;

L'amministrazione ha previsto, in coerenza da quanto disposto dall'articolo 4 bis comma 2 del D.L. 13/2023, convertito in L. 41/2023, adeguate misure ed obiettivi di performance organizzativa contestualmente all'approvazione del PIAO 2024/2026, al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche. Si è infatti osservata una progressiva diminuzione dell'indice di tempestività dei pagamenti. La previsione per il 31.12.2024 è quella di garantire il rispetto dei limiti previsti.

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva e di cassa, ad oggi non utilizzato;

Da una analisi dell'andamento delle riscossioni, tenuto conto del crono programma delle scadenze, si prevede che gli incassi entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs n.231/2002, garantendo altresì un fondo di cassa finale positivo, l'attività di monitoraggio viene comunque svolta in modo continuo da parte dell'ufficio ragioneria

VERIFICA DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

L'art. 193 del TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs 118/2011, punto 3.3), in occasione della salvaguardia /assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- Dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametro sui residui;
- Dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di

competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

IL FCDE ACCANTONATO NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Nel risultato di amministrazione dell'ultimo consuntivo approvato esercizio 2023 risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €.52.921,73, quantificato secondo il metodo ordinario

IL FCDE ACCANTONATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE

Per quanto riguarda l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità iscritto nel bilancio di previsione per gli anni 2024/2026, l'ente locale ritiene adeguato tale posta contabile riservandosi, ove in futuro necessari, di effettuare le necessarie rideterminazioni, come concesso dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, approvato con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come integrato del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con apposita variazione di bilancio di competenza consigliare da adottarsi entro il 30 novembre 2024.

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

In ambito di congruità del fondo garanzia debiti commerciali, l'Ente ritiene adeguato tale posta contabile riservandosi di procedere ad ulteriori adeguamenti secondo il dettato normativo di settore. Il saldo di tale posta risulta essere pari ad euro 8.900,00 coerente con l'andamento monetario dell'ente e soddisfattivo del dettato dei principi contabili applicati ad esso dedicati;

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO.

Da un attento esame complessivo della situazione debitoria è stata accertata l'inesistenza, alla data, di debiti fuori bilancio;

RIPIANO DEBITI FUORI BILANCIO E/O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

Accertato che il rendiconto del precedente esercizio è stato chiuso con un avanzo di amministrazione nell'importo di € 5.549,13.

L'ente non si trova a dover ripianare un disavanzo di amministrazione

Tutto ciò rilevato e premesso, appare opportuno e indispensabile procedere ad una verifica costante e puntuale, nel secondo semestre 2024, sugli equilibri complessivi e se necessario ripetere il riscontro in Consiglio, degli stessi equilibri e di un eventuale assestamento

PROPONE

l'adozione di apposita deliberazione consiliare avente ad oggetto: «ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2024 – ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 d.lgs 267/2000 e s.s.m.m.i.i.» con il seguente dispositivo

1º) EQUILIBRI DI BILANCIO.

Di prendere atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del T.U. n. 267/2000, che il bilancio, come risulta dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari, allo stato attuale conserva il pareggio di gestione di competenza e dei residui e che, presumibilmente, lo stesso pareggio sarà conservato alla chiusura dell'esercizio.

2°) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO

Di prendere atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del T.U. n. 267/2000, che il bilancio, come risulta dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari, allo stato attuale conserva il pareggio di gestione di competenza e dei residui e che, presumibilmente, lo stesso pareggio sarà conservato alla chiusura dell'esercizio.

3°) RIPIANO DI DEBITI FUORI BILANCIO E/O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

Di prendere atto della inesistenza di debiti fuori bilancio e che l'ultimo esercizio chiuso non presenta disavanzo di amministrazione.

Scurzolengo, 29/06/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario



[Handwritten signature in blue ink]